



COMUNE DI GONARS
COMUNE DI LINGUA E CULTURA FRIULANE
COMUN DI GONÀRS
COMUN DI LENGHE E CULTURE FURLANIS

Piazza Municipio, 1
33050 Gonars (UD) - Italia
P.IVA 00475700308
C.F. 81000970301
www.comune.gonars.ud.it
segretario.gonars@eell.regione.fvg.it

ORDINANZA DEL SINDACO n. 11 del 10.03.2020

Oggetto: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID - 19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante, tra l'altro, misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

Rilevata l'opportunità, alla luce del rapido evolversi dello scenario di riferimento e di quanto disposto nel DPCM di adottare le misure indicate nel dispositivo;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, sino al 3 aprile 2020, salve ulteriori determinazioni in relazione all'evolversi della situazione, di adottare le seguenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo d'esempio, teatri, scuole di ballo, locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri sociali e centri ricreativi;
- è sospeso il mercato settimanale del venerdì.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



IL SINDACO

Ivan Diego Boemo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Diego Boemo", written over the printed name.